

ALLEGATO 4 BIS – INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite

Sezione I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE DELL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

[La crocetta a fianco del nome indica l'intermediario che entra in contatto con il contraente; la scelta è alternativa]

1.1 BROKER ASSICURATIVO

(Soggetti iscritti nel RUI - Sez. B)

Giorgio Busi, iscritto nel RUI – Sez. B – N° iscrizione B000752039, in data 04/06/2024, in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della BUSI BROKER ASSICURAZIONI di Giorgio Busi (ditta individuale)

1.2 COLLABORATORE DEL BROKER

(Addetti all'attività agenziale anche all'esterno dei locali e iscritti al RUI - Sez. E)

, , recapiti: telefono: , n° di cellulare: , indirizzo e-mail: , iscritto nel RUI – Sez. E – N° iscrizione , in data .

Barrare se collaboratore accessorio:

1.3 Il contratto assicurativo della Compagnia:

GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A.

è proposto dalla nostra ditta individuale **BUSI BROKER ASSICURAZIONI**. in qualità di:

Broker Assicurativo;

collaboratore di agenzia;

in forza del rapporto di collaborazione in corso - ai sensi dell'art. 22, comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito nella L. 17-12-2012 n. 221 - con il seguente altro intermediario emittente:

- Giorgio Busi, iscritto nel RUI – Sez. B – N° iscrizione B000752039, in data 04/06/2024, in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della BUSI BROKER ASSICURAZIONI di Giorgio Busi (ditta individuale)

Sezione II – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

[barrare le fattispecie che ricorrono nel caso specifico]

2.1 L'intermediario dichiara che, in riferimento all'attività di consulenza:

le attività prestate nell'ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese sono quelle riportate nella documentazione precontrattuale e contrattuale predisposta per l'osservanza delle procedure normative in vigore;

- l'intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'art. 119 ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni;
- l'intermediario fornisce al contraente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119 ter, comma 4 del Codice delle Assicurazioni, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- l'intermediario fornisce consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 121-septies del Codice;
- l'intermediario fornisce consulenza su base indipendente;
- l'intermediario fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti d'investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo;
- l'intermediario distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese;
- l'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI E AGLI INCENTIVI

3.1 *[barrare le fattispecie che ricorrono nel caso specifico]*

- L'intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo.
- L'intermediario percepisce un compenso a carico del cliente dell'importo di €

L'intermediario percepisce incentivi da soggetti diversi dal contraente per l'importo di

€

L'intermediario percepisce per la valutazione periodica dell'adeguatezza un importo di

€

3.2 Si precisa che il premio di cui al punto precedente comprende eventuali compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

[Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alla Sezione III è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo]

Sezione IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

a.

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso

oppure

L'intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo, previsto dalla normativa europea (art 64 del Regolamento Ivass n. 40/2018), oggi pari a 19.510 euro

b.

le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri messi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.

Luogo: *Roma*

Data di apposizione della firma elettronica del Contraente

Firma del contraente per ricevuta del presente documento: